



# Patrimoni

IL PRIMO MENSILE PER CREARLI, GESTIRLI, ACCRESCERLI

**MF MILANO**  
FINANZA



## PLANIFICARE PER I FIGLI

DALLE NOVITÀ SULLE DONAZIONI FINO AL TRUST, DALLE POLIZZE VITA AL PATTO DI FAMIGLIA. VANTAGGI E LIMITI DEGLI STRUMENTI DI PROTEZIONE PATRIMONIALE UTILI A FINI SUCCESSORI



9 11715940677312

# UNA QUESTIONE DI FAMIGLIA

Trust, successione, donazione, polizze vita. Gli strumenti della pianificazione patrimoniale e le novità che li hanno riguardati negli ultimi tempi

di Aldo Bolognini Cobianchi



**P**iccolo, grande o grandissimo che sia, il patrimonio familiare è un bene prezioso che va protetto, gestito, ampliato e trasmesso. Ma quali sono gli strumenti più appropriati per farlo? Con il nostro storico collaboratore, l'avvocato patrimonialista Roberto Lenzi, facciamo il punto su una serie di concetti fondamentali come: pianificazione patrimoniale, consulenza patrimoniale, patrimoni segregati/separati e sulle novità che li hanno riguardati negli ulti-

mi tempi. Prima di tutto, però, è bene riflettere su due aspetti: il primo è che lo strumento perfetto non esiste, «la pianificazione patrimoniale», sottolinea l'avvocato Lenzi, «dalla quale possono scaturire anche effetti di protezione, segregazione, ottimizzazione successoria, è un'attività resa ogni volta diversa da una serie pressoché infinita di variabili, che intervengono da situazione a situazione». E infatti, per trovare la soluzione più idonea per i bisogni della famiglia si ricorre all'ausilio di professionisti competenti. La realizzazione di una soluzione ad hoc, va pianificata non per gestire solamente un eventuale situazione al momento definita, ma per resistere, anche, ad attacchi e burrasche che possono potenzialmente verificarsi in futuro. Infatti, le soluzioni devono essere adottate e, al limite cambiate, a seconda degli scopi da raggiungere.

Per Lenzi, «l'approccio più indicato è quello flessibile, dunque, diretto ad amministrare e tutelare con diligenza il patrimonio di una famiglia (vuoi personale, vuoi aziendale), anche ai fini della trasmissione dello stesso alle future generazioni, ponendo alla base l'essenza del nucleo familiare stesso: nel suo nascere, nel suo divenire, nel suo trasformarsi e, a volte purtroppo, nel suo cessare. Vanno considerati, infatti, i molteplici fattori che possono intervenire in tale contesto: la soluzione individuale e privata dei soggetti coinvolti e le aspettative e gli obiettivi di ognuno; la componente psicologico-emozionale; la composizione patrimoniale e la natura dei beni personali e aziendali presenti; non ultimi, anche i vincoli di natura civilistica che antepongono, di regola, a qualsiasi desiderio del capo famiglia, il soddisfacimento dei diritti ereditari dei cosiddetti legittimari». Insomma, a diverse finalità, corrispondono differenti soluzioni. Il patrimonio familiare, inteso

come insieme di beni personali e aziendali, per suo carattere, ha esigenze prioritarie diverse. Si pensi, per esempio, a una delle necessità più semplici, quale quella che consiste nella ricerca di mantenere (e accrescere) nel tempo il suo valore; oppure alla necessità di gestire eventuali conflitti familiari; o di preparare un passaggio generazionale; fino alla possibilità di tutelare il patrimonio personale da eventuali future aggressioni e pretese creditorie del fisco o di terzi; e, non ultima, risolvere precisi problemi/esigenze finanziari e/o di liquidità. Il secondo aspetto da avere sempre ben presente è riconducibile all'incertezza del diritto. «Si tratta», spiega l'avvocato, «di mutamenti, anche a breve/medio termine del quadro normativo di riferimento e delle inevitabili ripercussioni che questi cambiamenti possono avere sulla pianificazione patrimoniale di ciascuno di noi. Pertanto, dovere del professionista e diritto del cliente è il principio di informazione, dinanzi al quale il primo dovrà appunto informare il secondo circa la "volatilità" delle norme: per esempio, ciò che oggi è esente fiscalmente, non è detto che lo sia anche domani».

Alcuni strumenti, istituti tipici e non, che sono connessi alla pianificazione patrimoniale sono stati oggetto recentemente di alcune novità, introdotte tramite normazione primaria, al momento in cui si scrive, ancora da approvare definitivamente, e secondaria (orientamenti giurisprudenziali) o di prassi.

### Trust

Attualmente (schema di decreto di riforma delle imposte indirette diverse dall'Iva, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 9 aprile 2024, in attuazione delle delega fiscale di cui all'art. 10 della L. 111/2023 e oggetto di esame da parte delle commissioni parlamentari), ai fini delle imposte di successione e donazione, è stato introdotto un «sistema duale» che va a integrarsi e contrapporsi al regime di tassazione ordinaria delle attribuzioni patrimoniali da trust con tassazione in uscita (disciplinata dal nuovo art. 4-bis, comma 1-Tus) solamente al momento della devoluzione ai beneficiari finali ovvero a compimento e realizzazione del trust. Quindi, è consentito al disponente di optare per l'applicazione anticipata dell'imposta a ogni singolo atto di dotazione di beni (con analogo opzione per il trustee all'apertura della successione nel caso in cui il patrimonio

## Glossario

**TRUST** Istituto giuridico mediante il quale un soggetto (disponente) trasferisce la titolarità di beni ad un altro soggetto (trustee) che li gestirà nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico scopo. Esistono varie tipologie di trust e può essere istituito da persone fisiche, enti e società ed è applicabile per ogni tipo di bene patrimoniale. Tra i vantaggi, l'effetto segregativo del patrimonio con causa ben definita e purché lo scopo sia lecito. Strumento di pianificazione successoria consente al disponente di definire esattamente come amministrare i beni e fissare le condizioni per la cessazione del trust.

**UNIT LINKED (RAMO III)** Questo tipo di polizze Vita sono prodotti finanziario-assicurativi assimilabili a forme di investimento, il cui rendimento è collegato a un'attività finanziaria sottostante. Vengono prevalentemente impiegate in un'ottica di pianificazione personalizzata in ambito patrimoniale e successoria per motivazioni di varia natura: ottimizzazione fiscale, con differimento del capital gain sino al momento del riscatto o del decesso, e successoria, per l'esenzione dall'imposta di successione; protezione di fronte a ipotesi di aggressione del patrimonio (insequestrabilità e impignorabilità). A fronte delle opportunità in termini di potenziale remunerazione per i sottoscrittori, comportano un rischio finanziario.

sia destinato in trust con testamento) sulla base del rapporto con il beneficiario e della disciplina fiscale vigente. In questo ultimo caso non è previsto alcun rimborso, qualora il trasferimento al beneficiario non si verifichi. Realizzando così due obiettivi: consentire allo Stato di fare cassa subito e al disponente di optare per una tassazione anticipata qualora tema futuri inasprimenti in merito. «A mio parere», evidenzia Lenzi, «per il sistema opzionale di tassazione vanno considerati e chiariti alcuni aspetti che possono dare luogo a criticità. Tra queste (in maniera non esaustiva): la necessità di una rendicontazione puntuale che tenga conto delle due parti del patrimonio tassate una all'entrata e l'altra all'uscita per ogni eventuale singolo atto di dotazione

## Recentemente interventi normativi hanno interessato diversi strumenti connessi alla pianificazione

può creare difficoltà operative. Potrebbe capitare, infatti che con un conferimento successivo si superino le franchigie esistenti e per lo stesso si opti per la tassazione anticipata; in questo caso, gli atti di dotazione pregressi (entro franchigia) verrebbero regolati come un tutto unitario con l'ultimo oppure verrebbero considerati massa distinta e autonoma<sup>3</sup>».

Novità anche sul trust testamentario, come spiega il nostro esperto, «in merito è inter-



venuta anche l'Amministrazione finanziaria (risposta a interpello n. 90 - 11 aprile 2024), sancendone (o meglio precisandone) la non imposizione a imposta di successione, pur ribadendo la necessità di presentazione della dichiarazione di successione per lo stesso».

### Polizze vita

Sulla natura delle unit linked (ramo III del Cap) è da molti anni acceso un intenso dibattito sulla qualificazione delle stesse: prodotto finanziario ovvero assicurativo con finalità previdenziali.

Problematica non di poco conto in quanto foriera di possibili contenziosi che investono prevalentemente aspetti di natura fiscale sulla componente finanziaria: imposta di successione, rinvio della tassazione al riscatto o al decesso, impignorabilità e insequestrabilità ecc. Come evidenzia l'avvocato Lenzi, «il fronte di gran parte della giurisprudenza di legittimità e di merito sostiene la natura previdenziale purché in essa sia presente una componente di rischio demografico (biometrico) ancorché limitato (di default 1%) indipendente dall'andamento della componente finanziaria e delle possibili perdite della stessa rispetto al premio versato (si vedano le pronunce più recenti del Tribunale di Roma con sentenze 9836 e 9838 del 2021)». Il nostro esperto sottolinea come «sul fatto che una percentuale dell'1% fosse sufficiente per assegnare o meno una natura assicurativa a un prodotto con una componente finanziaria prevalente, anche la Cassazione (6319/2019) si

era espressa, rinviando al giudice di merito di valutare l'entità della copertura rispetto al premio versato, all'orizzonte temporale e alla tipologia di investimento». In materia è intervenuta anche Ivass (documenti n. 1/2022 e 3/2022), che è l'Autorità di vigilanza diretta a certificare ciò che è assicurativo/previdenziale e ciò che non lo è attraverso un principio di valutazione di conformità; vale a dire, tramite una richiesta agli assicuratori di valorizzare separatamente la copertura demografica e la prestazione di carattere finanziario dotandosi di un processo interno sufficiente strutturato e adeguato ai fini della valutazione di tale rischi, con particolare riferimento alla congruità tra premio versato, età dell'assicurato e durata del contratto».

«Significativa anche la posizione della giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia Ue, sentenza 31 maggio 2018 e sentenza C.143/2020), che dovrebbe prevalere rispetto a quella domestica, secondo la quale, per rientrare nella nozione di contratto assicurativo sono necessari (e sufficienti) il pagamento di un premio da parte dell'assicurato e la prestazione dell'assicuratore in caso di decesso del primo, senza che rilevino valutazioni circa l'allocazione del rischio finanziario o l'importanza di quello demografico», evidenzia l'avvocato Lenzi che aggiunge come «su altro fronte, però, recentemente è intervenuta la Cassazione (Civile, Sez. I, 9 aprile 2024, ordinanza n. 9418), riconducendosi a pronunce precedenti, sulla sussistenza o meno della funzione previdenziale. Il giudice di legittimità, distinguendo tra



le varie forme di classificazione delle unit linked (totalmente garantite, parzialmente garantite, pure) ha negato la natura assicurativa in presenza di una prestazione finale che non tenga conto di una copertura anche parziale del rischio demografico (al sottoscrittore deve essere garantito, anche parzialmente, un importo rispetto al premio versato indipendentemente dal valore finale degli strumenti finanziari sottostanti). In definitiva, se il rischio grava totalmente sull'assicurato (precisa la pronuncia) tanto da potere comportare la perdita dell'intero capitale, il cosiddetto rischio demografico, pur apparentemente presente (1% di default), è in realtà insussistente perché non garantisce all'assicurato il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all'ammontare dei premi versati, che sia completamente slegata dal valore sottostante delle quote di investimento; oppure gli si attribuisca una somma irrisoria». Insomma, come si diceva all'inizio in fatto di giurisprudenza, purtroppo, non ci sono certezze e molto cambia in funzione delle singole interpretazioni di chi è preposto a giudicare. Secondo il parere dell'avvocato Lenzi, «occorrerebbe un vero e proprio restyling di questa materia, (in Germania vi è una precisa normativa per identificare questo genere di polizze). Troppe sono le pronunce contrastanti, troppe le incertezze, tante le preoccupazioni per un contenzioso sempre possibile, in assenza di una normativa di legge definitiva. La speranza è che con la riforma della fiscalità finanziaria si possa addivenire a un risultato univoco». Allo stato attuale, spetta al consulente esperto e competente il compito di intervenire per consigliare le soluzioni più opportune al sottoscrittore, considerando che la produzione assicurativa e l'ingegneria patrimoniale ne hanno potuto già strutturare alcune.

### Successioni e donazioni

Dal 2024, in attesa della definitiva approvazione del già citato decreto collegato alla fiscalità, sono previste nuove regole in materia di «dichiarazione di successione», con modalità telematiche stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate. È previsto, in sostanza, che il contribuente possa calcolare in autonomia l'imposta da versare (una sorta di precompilata con un tributo unico), entro 90 giorni dal termine per presentare la dichiarazione, sempre entro 12 mesi dalla data del decesso, così come disciplinato per altre imposte indirette (ipotecarie, catastali,

## Gli Strumenti

*I principali strumenti di pianificazione e di protezione patrimoniale, utilizzabili anche per fini successori. (I loro vantaggi e limiti, le particolarità e per quali beni sono utilizzabili, sono descritti nelle tabelle da pag 30).*

- Amministrazione patrimoniale
- Contratto assicurativo sulla vita (polizze di diritto italiano o estero con fondo dedicato)
- Trust
- Trasferimenti di azienda e quote societarie a favore dei discendenti e/o del coniuge
- Fondo patrimoniale
- Vincolo di destinazione
- Patto di famiglia
- Fondazione di famiglia
- Società semplice
- Società a responsabilità limitata
- Holding di famiglia
- M & A (Mergers & Acquisitions)
- Family buy out
- Private equity
- Testamento
- Donazione



**Roberto Lenzi,**  
studio legale Lenzi  
e Associati di Milano

di bollo); lasciando altresì, in opzione la possibilità di effettuare pagamenti dilazionati con determinate modalità. È facoltà, comunque, dell'Agenzia delle Entrate notificare un avviso di liquidazione entro due anni, qualora emergesse una maggiore imposta da versare (entro 60 giorni) unitamente a una sanzione amministrativa, causa errore di precompilazione del contribuente. Secondo il parere dell'avvocato Lenzi, «traslare le modalità di calcolo sul contribuente potrà risultare, infatti, assai meno semplice di come potrebbe sembrare».

Un'altra interessante novità, tra le modifiche introdotte dal decreto che comunque recepisce quanto già oggetto di orientamento giurisprudenziale, ex Cassazione n. 2588/2023, riguarda l'imposizione fiscale in tema di divisione ereditaria in presenza di collazione: la divisione deve essere preceduta dalla collazione delle donazioni precedenti che è l'obbligazione in forza della quale taluni soggetti che accettano l'eredità e che hanno ricevuto donazioni in vita dal de cuius, hanno l'obbligo di conferire nell'asse ereditario quanto ricevuto, al fine di formare le porzioni.

Il nostro esperto evidenzia: «Se i beni oggetto di collazione, rientrano nella massa comune finalizzata, sotto il profilo civilistico, a determinare le quote di diritto spettanti a ogni erede, gli stessi non rientrano nella base imponibile dell'imposta non scontando imposta di registro in sede di divisione». Precisazioni sono state fatte anche dall'Agenzia delle entrate in materia di esenzione da imposta di successione e donazione per i trasferimenti gratuiti che riguardino quote partecipative. L'avvocato Lenzi sot-

*continua a pag. 24 ►*

**PRINCIPALI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE/PROTEZIONE PATRIMONIALE, ANCHE**

STRUMENTO	CARATTERE DISTINTIVO	PRINCIPALI BENI UTILIZZABILI
<b>AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE</b>	Delega di gestione o amministrazione a terzi	Strumenti finanziari
<b>CONTRATTO ASSICURATIVO SULLA VITA (POLIZZE DI DIRITTO ITALIANO O ESTERO CON FONDO DEDICATO)</b>	Conferimento di asset ad una compagnia assicurativa (giurisdizione domestica o internazionale) con delega di gestione e con banca depositaria.	Strumenti finanziari Per le polizze emesse da giurisdizioni estere (prevalentemente Irlanda, Lussemburgo e Liechtenstein) anche strumenti finanziari non armonizzati e quote societarie (a certe condizioni)
<b>TRUST</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto negoziale unilaterale istituito da un soggetto (disponente o settlor) con atto tra vivi o mortis causa, con cui determinati beni vengono trasmessi in gestione/amministrazione ad un altro soggetto (amministratore o trustee), controllato eventualmente da un altro soggetto (guardiano o protector), per uno scopo prestabilito o un fine nell'interesse di uno o più beneficiari, individuati o individuabili</li> <li>• Elasticità sia nel realizzare un atto di dotazione del trust con contemporaneo conferimento di beni, sia nell' adottare uno schema che preveda un trust testamentario (istituito per mezzo di una disposizione testamentaria, direttamente dal testatore o indirettamente con un soggetto incaricato) o per atto tra vivi (contingent trust o dormiente) istituito in vita e con conferimento dei beni in trust in un momento successivo (al momento del decesso)</li> <li>• Con il trust (ma anche con contratti di affidamento fiduciario e vincoli di destinazione) si possono realizzare gli obiettivi previsti dalla legge c.d., del "dopo di noi" (112/2016), diretta ad tutelare le persone afflitte da disabilità "grave"</li> </ul>	Ogni tipo di bene patrimoniale: mobile, mobile registrato, immobiliare, ecc.

## STRUMENTI DI PROTEZIONE E PIANIFICAZIONE A CONFRONTO

In questa e nelle prossime pagine sono riassunte le caratteristiche delle principali alternative a disposizione per la protezione e la pianificazione del patrimonio personale e familiare


## FINI SUCCESSORI I<sup>a</sup> PARTE

### VANTAGGI PRINCIPALI

- Amministrazione professionale del patrimonio
- Effetto segregativo del patrimonio (impignorabilità ed inalienabilità, se stipulata in bonis e con finalità previdenziali)
- Possibile amministrazione professionale del patrimonio
- Esenzione da imposta di successione in seguito a decesso assicurato
- Possibilità di designare beneficiari diversi dai legittimari, purché nel rispetto delle quote di legittima
- Rinvio pagamento del capital gain al momento del riscatto o della successione
- Possibile costituzione in pegno quale garanzia di finanziamenti
- In certe situazioni più duttile e semplice del trust
- Abbinabile al trust consente l'anonimato dei beneficiari di polizza (nominabili dal trust).
- Effetto segregativo del patrimonio con "causa" ben definita e purché lo scopo sia lecito e (non contrasti con le norme imperative dell'ordinamento giuridico italiano (tutela dei legittimari, dei creditori, ecc.))
- consente di mantenere unito il patrimonio di famiglia prevalentemente in contesti ad elevata o potenziale litigiosità
- Consente al disponente di definire esattamente come amministrare i beni e fissare le condizioni per la cessazione del trust
- Strumento di pianificazione successoria (il conferimento dei beni in trust per atto tra vivi evita l'apertura di una successione ereditaria alla morte del disponente; consente al disponente di designare per i diversi beni e nel rispetto dei diritti dei legittimari, i soggetti indicati a subentrare nella sua posizione)
- Strumento di successione nei gruppi aziendali conferendo, in realizzo controllato, le quote di una holding (e altri beni) ad un trust apposito (il trustee può nominare come amministratore un erede indicato dall'imprenditore, senza contestazioni possibili da parte degli altri eredi, beneficiari comunque degli utili aziendali)
- Possibilità per un curatore fallimentare di conferire in trust i beni per garantire il riparto tra creditori (trust di garanzia)
- Attualmente (schema di decreto di riforma delle imposte indirette diverse dall'IVA, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 9 aprile 2024 in attuazione delle delega fiscale di cui all'art. 10 della L.111/2023), ai fini delle imposte di successione e donazione, è stato introdotto un sistema duale (che vale anche per il trust "dopo di noi"). Ovvero, il trasferimento dei beni in trust è neutro e l'applicazione dell'imposta avverrà, con tassazione all'uscita, solo al momento della devoluzione ai beneficiari finali ovvero a compimento e realizzazione del trust.. è consentito, tuttavia, al disponente di optare per l'applicazione anticipata dell'imposta ad ogni singolo atto di dotazione di beni (con analogo opzione per il trustee all'apertura della successione nel caso in cui il patrimonio sia destinato in trust con testamento) sulla base del rapporto con il beneficiario e della disciplina fiscale vigente. In questo ultimo caso non è previsto alcun rimborso, se il trasferimento al beneficiario non si realizzi
- La sopracitata riforma si riferisce anche ai trusts con beni all'estero (avvalorando così l'orientamento pregresso di ADE (Circolare 34/E2022)) e attraendo a tassazione in Italia tutti i beni esistenti (in Italia e all'estero) ovvero solo presenti all'estero, a seconda che il disponente sia residente o meno nel nostro Paese.

### SVANTAGGI PRINCIPALI

- Eventuale non economicità rapporto costi/ricavi
- Risultati condizionabili da potenziale conflitto di interessi
- delega a soggetti inadeguati
- Eventuale mancanza di trasparenza nel rapporto delegante/delegato, soprattutto in termini di costi applicati
- Rappresentazione della componente costi rappresentata da parte di molti intermediari in maniera non autonoma (rispetto ad altre rendicontazioni) e/ o spesso confusa con le stesse.
- Maggiore rigidità operativa nella movimentazione degli asset rispetto alla semplice amministrazione patrimoniale (senza delega di gestione)
- Non idoneo come strumento per prelievi e versamenti frequenti
- Conferimento di beni in natura soggetto a tassazione
- Differente posizionamento tra Compagnie in termini di sostituzione d'imposta
- Beni immobili, mobili registrati e commodities non conferibili
- Eventuale non economicità rapporto costi/ricavi
- Risultati condizionabili da potenziale conflitto di interessi (soprattutto con deleghe gestionali)
- Reportistica non sempre adeguata
- Criticità (oggetto di potenziali contenziosi) derivanti da orientamenti di parte della Giurisprudenza (in contrasto con altri orientamenti della stessa su posizioni diverse e con la Corte di Giustizia UE) in relazione a polizze unit linked "pure" (non garantire neppure parzialmente, ancorché caratterizzate dalla presenza di un rischio biometrico limitato (di default medio pari all'1%).
- Perdita della delle disponibilità dei beni da parte del disponente (la proprietà formale passa al trustee che deve operare secondo le disposizioni dell'atto di trust). Il trustee può essere revocato alle condizioni indicate nell'atto di trust
- Mancanza di una legge regolatrice interna (anche se si utilizzano giurisdizioni straniere in virtù della Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985)
- Per il sistema opzionale di tassazione vanno considerati e chiariti alcuni aspetti che possono dare luogo a criticità: necessità di una rendicontazione puntuale che tenga conto delle due parti del patrimonio tassate una all'entrata e l'altra all'uscita per ogni eventuale singolo atto di dotazione (vedi a lato) può creare difficoltà operative; il valore dei beni conferiti al trust eccedenti le franchigie applicabili con tassazione anticipata trattabili come masse distinte o meno
- Per il trust "dopo di noi", la struttura ed i costi necessari per un corretto funzionamento possono limitarne l'utilizzo solamente alle famiglie abbienti.



Fonte: Lenzi e Associati

**PRINCIPALI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE/PROTEZIONE PATRIMONIALE, ANCHE**

STRUMENTO	CARATTERE DISTINTIVO	PRINCIPALI BENI UTILIZZABILI
<b>TRASFERIMENTI DI AZIENDA E QUOTE SOCIETARIE A FAVORE DEI DISCENDENTI E/O DEL CONIUGE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cessione della azienda ai familiari</li> <li>• Anche cessione dell'usufrutto al successore e mantenimento della nuda proprietà in capo al genitore</li> <li>• Anche cessione della nuda proprietà al successore e mantenimento dell'usufrutto in capo al genitore.</li> </ul>	Azienda, quote sociali, azioni
<b>FONDO PATRIMONIALE</b>	Contratto tra coniugi per destinare certi beni per fare fronte ai "bisogni della famiglia".	Beni immobili, diritti reali immobiliari, beni mobili registrati e titoli di credito (azioni, obbligazioni, titoli di Stato).
<b>VINCOLO DI DESTINAZIONE</b>	Atto con cui si vogliono destinare determinati beni, a persone giuridiche o fisiche, per realizzare interessi meritevoli di tutela	Beni immobili e mobili registrati
<b>PATTO DI FAMIGLIA</b>	Contratto di natura familiare a cui partecipano il titolare dei beni (capo-famiglia) e tutti gli aventi diritto (legittimari), finalizzato al trasferimento di aziende o partecipazioni societarie., compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie.	Azienda e quote sociali (minoritarie o maggioritarie)
<b>FONDAZIONE DI FAMIGLIA</b>	Conferimento di un patrimonio in un Ente, dotato di personalità giuridica, destinato ad un fine specifico di pubblica utilità.	In linea di principio, qualsiasi bene.





## I FINI SUCCESSORI II<sup>a</sup> PARTE

### VANTAGGI PRINCIPALI

- Inserimento del successore nella gestione aziendale in maniera operativa o graduale
- Cessione della nuda proprietà o del solo usufrutto dipendono da alcune variabili (età del successore, carattere delle persone, struttura aziendale più o meno formalizzata; tipo di azienda, ecc.).
- Trasferimento agevolato e neutro dal punto di vista della fiscalità indiretta se fatto a favore dei discendenti e/o del coniuge e a condizione che la prosecuzione dell'attività (aziende o ramo aziendale) o la detenzione delle quote/azioni (società) avvenga per almeno un quinquennio dalla data del trasferimento. Per le società di capitali l'agevolazione è concessa anche al contestuale requisito dell'acquisizione (o del rafforzamento se già esistente) del controllo (50,01% dei voti esercitabili in assemblea).

- Effetto segregativo del patrimonio, a condizione che sia costituito in un periodo non sospetto (in bonis)
- Utile per la protezione dei figli e della famiglia
- Per i debiti contratti dopo la costituzione del fondo patrimoniale, i creditori non possono rivalersi sui beni del fondo qualora le obbligazioni contratte dai coniugi siano estranee a tali bisogni e che il creditore fosse consapevole di tale estraneità (elemento da provare da parte del debitore). Per le obbligazioni contratte prima della costituzione del fondo esiste una tutela a partire da sesto anno successivo alla sua costituzione (prima, infatti, è concessa al creditore "l'azione revocatoria" con lo scopo di rendere inefficace il fondo. Decorso il quinquennio, però i beni sono aggredibili se i debiti sono contratti per i "bisogni della famiglia" (vedi colonna a lato);

- Effetto di separazione patrimoniale sui beni conferiti;
- I beni conferiti possono essere sottoposti ad azioni esecutive solamente per i debiti contratti per lo scopo di destinazione
- utile per sostenere persone disabili o enti con finalità di utilità sociale
- utile per coppie di fatto che non possono utilizzare il fondo patrimoniale.

- Possibilità di derogare ai c.d. patti successori trasferendo certi asset ai discendenti legittimi, facilitando così il passaggio generazionale, a condizione che siano d'accordo tutti i soggetti legittimari
- Rafforza l'unità familiare
- Trasmissione di aziende e partecipazioni societarie ai "discendenti" senza imposte donazione, a certe condizioni (vedi colonna sopra su trasferimenti aziende).

- Effetto segregativi sui beni conferiti
- Utilizzabile per operazioni di natura filantropica o di utilità sociale in genere

### SVANTAGGI PRINCIPALI

Criticità se con la cessione/donazione viene lesa la quota di legittima di altri aventi causa (in caso di cessione il corrispettivo non è già di proprietà del successore).

- Incerta utilizzabilità su certi beni (quote di fondi comuni, singoli beni aziendali, diritti reali personalissimi)
- Per le partecipazioni societarie diverse dalle azioni possibilità se iscrivibili presso Registro Imprese del territorio (es: Milano e Brescia)
- Non fruibile in presenza di beni mobili ed azienda
- Cessa con il venire meno della "famiglia" (decesso coniuge, divorzio) ad eccezione della presenza di figli minori (cessa con il compimento della maggiore età del figlio minore)
- Si applica di regola la fiscalità tipica dei trasferimenti immobiliari (imposte di registro, ipo-catastali, donazione) a seconda della tipologia di costituzione del fondo
- Imposta di registro in misura fissa se la costituzione del fondo avviene con conferimento di beni senza effetto traslativo.
- Per quanto riguarda l'effetto segregativo in rapporto ai creditori particolari dei coniugi è da rilevare come l'efficacia protettiva di questo istituto abbia subito negli ultimi tempi un certo ridimensionamento in virtù dell'estensione, operata dalla Giurisprudenza, del concetto di "bisogni della famiglia" (intesa in senso ampio e tale da ricomprendere ogni esigenza volta al mantenimento del nucleo familiare) a cui potrebbero essere ricondotti debiti di natura tributaria o di altra natura. Si è affermata, in sostanza, una posizione tale da garantire alle pretese creditorie un rango superiore agli interessi della famiglia, limitando oltremodo l'efficacia di questo istituto
- Esiste, per le alienazioni a titolo gratuito, la possibilità (a certe condizioni) di esercitare la c.d. "revocatoria breve (ex art. 2929-bis c.c.).

- Nessun bene conferibile ad eccezione di immobili e mobili registrati;
- difficile individuazione del connotato della "meritevolezza", che anche se testata dal notaio può definitivamente essere affidata alla valutazione del giudice
- possibilità di adire alla revocatoria breve (ex art. 2929-bis c.c.) per le alienazioni a titolo gratuito (a certe condizioni).

- Nessun bene trasferibile ad eccezione di azienda e quote sociali
- difficile applicabilità in presenza di contesti familiari ad alta litigiosità
- Possibile criticità in presenza di legittimari intervenuti successivamente al patto
- Possibili difficoltà finanziarie nel tacitare i legittimari non assegnatari dei beni
- il legittimario non assegnatario va sì tacitato dall'assegnatario (salvo improbabile rinuncia di quest'ultimo) ma applicando le aliquote previste da disponente e legittimario stesso e non quelle tra assegnatario e legittimario (così Cassazione n. 2950. - 24/12/20 e n. 19561 - 17/6/23).

- Non è adattabile a specifiche esigenze
- Non consente finalità lucrative in senso stretto, complesso iter burocratico per la costituzione e successiva gestione (notevoli controlli)
- Può ridurre la conflittualità familiare sull'amministrazione di certi beni;
- consente agevolazioni fiscali in presenza di Onlus.

Fonte: Lenzi e Associati

## PRINCIPALI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE/PROTEZIONE PATRIMONIALE, ANCHE

STRUMENTO	CARATTERE DISTINTIVO	PRINCIPALI BENI UTILIZZABILI
<b>SOCIETÀ SEMPLICE</b>	<p>Modello societario (di persone) di natura elementare e caratterizzato da flessibilità e assenza di particolari formalismi. Ha come presupposto operativo fondamentale un oggetto sociale che, esclusivamente, preveda l'esercizio di un'attività economica "non commerciale". Nella sostanza, un'attività di puro godimento su certi beni.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzata in passato, prevalentemente per l'esercizio di attività agricole (in particolare nel territorio nord-ovest italiano) può, oggi, essere essere intestataria e detenere (una sorta di contenitore (anche come holding) di determinati beni quali:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Immobili (purché la gestione degli stessi avvenga attraverso il possesso e la locazione passiva a lungo termine, senza configurare anche la prestazione di servizi aggiuntivi alla locazione; oltre al fatto che la gestione immobiliare non configuri una compravendita frequente degli stessi)</li> <li>• Opere d'arte (titolarità di beni di famiglia organizzata in forma unitaria);</li> <li>• Partecipazioni societarie (anche come contenitore holding);</li> <li>• Gestione di patrimoni finanziari (liquidità e depositi amministrati e gestiti)</li> </ul> </li> </ul>
<b>SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA</b>	<p>Architettura societaria basata su un'a notevole autonomia statutaria che consente una notevole duttilità fortemente imperniata sull'elemento personale (a differenza della maggiore rigidità del modello S.p.A.)</p>	<p>Quote di S.r.L.</p>
<b>HOLDING DI FAMIGLIA</b>	<p>Creazione di una società capogruppo che controlla altre società.</p>	<p>Partecipazioni societarie</p>
<b>M&amp;A (Mergers &amp; Acquisitions)</b>	<p>Soluzione di carattere esterno nel trapasso generazionale, si realizza attraverso la cessione della totalità o della maggioranza della proprietà aziendale a terzi (società concorrenti), ovvero a managers esterni all'azienda (management buy out) o interni (management buy in) che procederanno all'acquisizione dell'azienda con l'aiuto di investitori istituzionali specializzati (es. fondi chiusi o merchant bank).</p>	<p>Aziende e quote societarie.</p>

## FINI SUCCESSORI III<sup>a</sup> PARTE

### VANTAGGI PRINCIPALI

- Veicolo di controllo (governance familiare) di certi beni con regole del diritto societario e non della comproprietà (spesso oggetto di contenziosi tra gli eredi) e tale da creare unitarietà nella gestione dei beni (con conseguenziale risparmio di costi in molti casi)
- Veicolo di pianificazione successoria (ad esempio, con la partecipazione in una società operativa, in sede successoria il patrimonio resta nella titolarità della stessa e oggetto del trasferimento mortis causa saranno le quote che rappresentano il capitale della società semplice;
- Riduzione di costi gestionali senza obbligo di detenzione di "libri sociali" e di redazione e deposito del "bilancio d'esercizio" ma solo del rendiconto previsto dal codice civile (di prassi anche l'inventario utile anche per la ripartizione degli utili e in sede successoria);
- Veicolo non soggetto al fallimento (non svolgendo attività commerciale);
- Non pignorabilità delle partecipazioni della società semplice (tuttavia, il creditore particolare del socio può richiedere la liquidazione della quota qualora gli altri beni del debitore non siano sufficienti).
- Pur avvenendo la tassazione in capo al socio (come se il bene fosse intestato alla persona fisica), la vendita di immobili (purché non terreni edificabili) dopo 5 anni è esente da tassazione, vi è esclusione delle società semplici dalla disciplina delle società di comodo, non sono applicati gli studi di settore.

### SVANTAGGI PRINCIPALI

- Responsabilità illimitata (con patrimonio personale dei soci, qualora quello della società non fosse sufficiente) e con possibile esclusione da responsabilità dei soci senza poteri gestionali e /o di rappresentanza;
- In ambito successorio e donativo (fermi restando i criteri di valorizzazione della quota: patrimonio netto della società tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, con redazione di inventario, oppure il criterio di valutazione automatica (in assenza di inventario); per quanto concerne la esenzione dall'imposta di successione (e donazione) non vi sono pronunciamenti ufficiali ad oggi (giurisprudenza e prassi). Pur riconducendoci alle esenzioni già indicate in altro contesto (mantenimento della quota societaria per cinque anni) secondo autorevole parte della Dottrina (fedele ad un'interpretazione restrittiva della norma di riferimento) l'agevolazione non sarebbe applicabile alle società semplici in quanto non esercitanti attività di impresa commerciale intendo il concetto di "attività di impresa" non estendibile al generico possesso di partecipazioni societarie;
- In caso di conferimento alla società semplice (holding) delle partecipazioni di una persona fisica, non vi è la possibilità di accedere ai vantaggi del realizzo controllato (si profila un'operazione di tipo realizzativo);
- Necessità di fare le comunicazioni all'anagrafe tributaria (ex art. 7 Dpr 605/73);
- In ambito immobiliare, sono ammessi soltanto alcuni oneri deducibili (ristrutturazioni);
- Inapplicabilità del regime "prima casa" e del prezzo valore" in acquisto;
- Indetraibilità Iva sugli acquisti.

- Possibilità di determinare le partecipazioni sociali in misura non egualitaria e non proporzionale al capitale conferito (art. 2468, comma 2 c.c.);
- Possibilità di attribuire alle partecipazioni (di un socio in particolare o di più soci) connotati differenti ("diritti particolari" ex art. 2468, commi 2 e 3 c.c.), riguardanti l'amministrazione della società e la distribuzione degli utili. A titolo non esaustivo: nomina e revoca di uno o più amministratori, diritto di nomina dei membri del collegio sindacale e dei revisori, diritto di autonominare come amministratore, diritto di veto su determinate operazioni gestionali, diritto di veto su certe decisioni degli altri soci (purché non riguardanti l'esercizio del diritto di voto), diritto a ricevere una quota di utili in percentuale fissa, diritto a ricevere una quota di dividendi, diritto a essere soddisfatti con priorità rispetto ad altri soci, ecc.;
- Tutti i diritti assegnabili sia al momento della costituzione della società ovvero anche in un momento successivo (con modifica statutaria).

- Diritti particolari, modulabili, quantitativamente e qualitativamente, in funzione di situazioni particolari (ad esempio dell'unico figlio del socio fondatore (che ha trasmesso quote e gestione dell'azienda) che possa temere invasività dell'azienda da lui gestita da eredi sopraggiunti
- Difficile applicabilità in contesti più "normali" in aziende con pluralità di soci vuoi a livello familiare che non

- Consente di ottimizzare la governance familiare
- Permette di separare gli interessi operativi aziendali rispetto a quelli familiari
- consente una migliore gestione e amministrativa e finanziaria;
- consente una più duttile politica di distribuzione dei dividendi (a certe condizioni)
- conferita in trust può permettere (a certe condizioni) vantaggi fiscali in sede di distribuzione di dividendi, utile con nuclei familiari complessi e localizzati in giurisdizioni diverse.

- Duplicazioni di costi sotto il profilo amministrativo;
- Difficile applicabilità di fronte a nuclei familiari non complessi; effetto segregativi per le sole partecipazioni conferite nella holding.

Possibilità di dare continuità all'azienda in assenza di successori; possibilità di monetizzare il patrimonio aziendale in determinati contesti economico-finanziari.

- Perdita della continuità aziendale in ambito familiare;
- Possibile impatto negativo (a livello emozionale) da parte dell'imprenditore-cedente fino a quel momento con compiti operativi/gestionali.

## PRINCIPALI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE/PROTEZIONE PATRIMONIALE, ANCHE

STRUMENTO	CARATTERE DISTINTIVO	PRINCIPALI BENI UTILIZZABILI
<b>FAMILY BUY OUT</b>	Acquisizione della maggioranza del capitale (o dell'intero capitale) condotto da una parte della famiglia (o da un nucleo familiare) nei confronti degli altri componenti, attraverso anche il ricorso a investitori specializzati.	Aziende e quote societarie.
<b>PRIVATE EQUITY</b>	Cessione di una parte minoritaria delle azioni/quote di un'impresa già avviata a società specializzate (private equity) in acquisizioni temporanee.	Quote societarie
<b>TESTAMENTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto dispositivo unilaterale di ultima volontà.</li> <li>• Salvo casi particolari (testamento speciale, segreto e internazionale) assume, nella prassi, la forma di testamento olografo o, pubblico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualsiasi tipo di bene che si voglia devolvere;</li> <li>• Attualmente (pur nel contesto della mancanza nel nostro ordinamento giuridico della successione digitale mortis causa) è prevista la possibilità di disporre con testamento anche la devoluzione di "beni digitali" di natura patrimoniale.</li> </ul>
<b>DONAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto di devoluzione di beni in vita ad un altro soggetto.</li> <li>• Può essere attuata con la formula piena o con riserva di usufrutto a favore del donante.</li> <li>• Va stipulata con atto pubblico (salvo le donazioni di valore modico, rapportato alla situazione patrimoniale dello specifico donante) pena la sua nullità ai fini civilistici.</li> <li>• Sono di prassi anche le donazioni "indirette" (trasferimenti di diritti o assunzione di obbligazioni verso altri soggetti per spirito di liberalità e senza corrispettivo) senza la forma prevista per quella diretta.</li> <li>• I casi più tipici sono quelli della del trasferimento di denaro ad un figlio tramite bonifico bancario (più specificatamente donazione di natura informale) oppure di provvista per acquisto di un'abitazione.</li> </ul>	Qualsiasi tipo di bene che si voglia devolvere.

► segue da pag. 17

sottolinea che «pur essendo materia già normata (art. 3- comma 4-ter del D,Lgs 346/90), l'Agenzia delle entrate in risposta a un interpello (n.72 del 18 marzo 2024) ha voluto precisare come la donazione di quote ai discendenti diretti e al coniuge (ai solo discendenti diretti nel caso del patto di famiglia) sia esente quando consenta al donatario di «acquisire» o «integrare» il controllo sociale (50,01% del capitale di una

società) per almeno 5 anni dal trasferimento. Viceversa, sottolinea sempre l'amministrazione finanziaria tale esenzione, nel caso di integrazione, non sussisterebbe qualora il trasferimento di quote avvenga a favore di un soggetto già titolare del controllo». In tema di donazioni indirette e informali, spesso collegate a provviste di denaro da genitore a figli sia attraverso bonifici bancari o collegate ad acquisti immobiliari del beneficiario della provvista, o ancora con

## I FINI SUCCESSORI IV<sup>a</sup> PARTE

### VANTAGGI PRINCIPALI

Possibilità di risolvere eventuali conflitti familiari o differenti obiettivi di pianificazione aziendale, mantenendo il controllo in ambito familiare.

- Possibilità di portare l'impresa in borsa ovvero di potenziarne la crescita e migliorare la redditività
- Miglioramento dell'assetto manageriale dell'impresa;
- Miglioramento del patrimonio aziendale attraverso l'inserimento di mezzi finanziari.
- Possibilità di devolvere certi beni a certi soggetti e non ad altri nell'ambito della quota disponibile;
- Consente di devolvere beni in un'ottica quantitativa e non necessariamente qualitativa;
- Consente di trasmettere beni senza imposta di successione utilizzando franchigie particolarmente interessanti per parenti in linea retta e coniuge;
- Determinati beni non entrano nell'asse ereditario (es. titoli di stato, corrispettivi derivanti da liquidazione di polizze vita, ecc.).

- Possibilità di devolvere beni in anticipo sulla successione;
- Consente di donare beni senza imposta di donazione utilizzando le franchigie identiche a quelle sulla successione
- Per agevolazioni fiscali su donazioni di aziende e partecipazioni sociali vedi colonne precedenti.



### SVANTAGGI PRINCIPALI

Criticità nel trovare soggetti in veste di finanziatori, anche se attuato nel contesto di un passaggio generazionale (es: patto di famiglia).

- Forti resistenze da parte di una cultura familistica dell'imprenditore (soprattutto se fondatore) a condividere la strategia e la gestione aziendale con nuovi soci
- Difficile configurabilità su aziende di piccole dimensioni (in generale);
- Costi per eventuale quotazione e maggiori adempimenti gestionali e di reporting.
- Eventuale venir meno dell'attuale sistema fiscale di tassazione (con franchigie previste) al momento del decesso
- Criticità nei casi di violazione delle quote di legittima con conseguenti eventuali azioni di riduzione (e istituto della collazione).

- Criticità post mortem tra eredi in caso venga lesa la quota di legittima con conseguenti eventuali azioni di riduzione (e istituto della collazione);
- La donazione di titoli di Stato va computata nella base imponibile ai fini dell'imposta di donazione (ferme restando le franchigie previste)
- Criticità nella trasferibilità dei beni (soprattutto immobiliari) oggetto di donazione (in seguito allo stralcio di una bozza di riforma agevolativa su questi aspetti nel primo DDL bilancio del 2024), principalmente per difficoltà nell'ottenimento di credito ipotecario da parte di istituti bancari sia per l'eventuale azione di restituzione avviata dal legittimario leso nei confronti del terzo acquirente del bene, con facoltà per quest'ultimo di restituire il bene stesso o pagare l'equivalente in denaro. Il tutto, nel contesto della sottoscrizione di polizze dedicate a mitigare questa circolarità (l'azione di restituzione non può essere richiesta post trascrizione della donazione nei registri immobiliari esempe che i legittimari del donante non facciano opposizione al decorso di questo termine)
- I beni donati non possono più essere richiesti indietro dal donante (salvo casi molto particolari)
- Le donazioni indirette rientrano nella massa utile ai fini della devoluzione successoria (ai fini della collazione e della quota di legittima)
- Le donazioni indirette rilevano ai fini fiscali (oltre le franchigie previste) in caso di atti sottoposti a registrazione volontaria oppure, se di valore superiore alle franchigie in essere, nel corso di accertamenti fiscali di altri tributi, il contribuente la dichiara "spontaneamente". In ogni caso le imposte non sono dovute laddove il trasferimento (di regola diritti immobiliari) preveda già una tassazione tramite IVA o imposta di registro proporzionale.

Fonte: Lenzi e Associati

pagamenti di debito dei figli o con stipula ad hoc di assicurazioni sulla vita, sottolinea l'avvocato Lenzi come sia «utile richiamare una recente sentenza della Cassazione (n. 7442/2024) intesa a rafforzare orientamenti già adottati in passato e a sconfessare la prassi amministrativa in uso per anni (Circolare n. 30/2015). In sostanza, fermo restando che tali donazioni indirette (genitore che corrisponde denaro al figlio per l'acquisto della casa) non vengono tassate quando

risultano da atti soggetti a registrazione, il giudice di rito delinea solamente due situazioni in cui tali liberalità possono essere tassate; che la donazione sia registrata volontariamente dall'interessato (tassazione con le aliquote e le franchigie in vigore), ovvero che la stessa, non connessa ad atti soggetti a registrazione, sia «confessata» dal contribuente nell'ambito di una procedura di accertamento tributario (aliquota all'8% al superamento delle franchigie). ●